

**NUOVE NORME SUL RISCHIO-RUMORE PER LA SALUTE DEI  
LAVORATORI**  
**Integrazione D.Lgs. 626/94**

Si segnala alle Aziende Associate la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30-5-2006 del Decreto Legislativo 10 aprile 2006, n. 195 dal titolo "Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)."

Il nuovo decreto (D.Lgs. 195/06) stabilisce le prescrizioni minime da adottare per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito.

Il D.Lgs. 195/06, di recepimento della direttiva europea 2003/10/CE, di fatto sostituisce, abrogandolo il Decreto Legislativo 277/91

Pertanto, dal punto di vista degli obblighi generali a carico del datore di lavoro, si può dire che il D.Lgs. 195/06 non aggiunga nulla di nuovo, nel senso che tutti o quasi i concetti esposti nello stesso fanno già parte della disciplina nazionale; pur tuttavia, non vi è dubbio che il nuovo decreto introduca alcune importanti precisazioni e venga a modificare i valori di alcuni parametri, con ricadute pratiche che potrebbero essere di una certa rilevanza.

Questo articolo cercherà di sintetizzare i concetti e le novità più importanti contenuti nel nuovo provvedimento, le cui disposizioni entreranno in vigore a tutti gli effetti **dal 13 dicembre 2006**.

Il D.Lgs. 195/06 fornisce le definizioni di "pressione acustica di picco" (novità rispetto al vecchio D.Lgs. 277/91), "livello di esposizione giornaliera al rumore" (concetto già contenuto nel vecchio D.Lgs. 277/91), "livello di esposizione settimanale al rumore" (già contenuto nel vecchio D.Lgs. 277/91) e determina i valori limite di esposizione e i valori di azione (inferiori e superiori) relativi al "livello di esposizione giornaliera al rumore" e alla "pressione acustica di picco" secondo la tabella di seguito riportata.

	<b>livello di esposizione giornaliera/settimanale al rumore</b>	<b>pressione acustica di picco</b>
<b>valori inferiori di azione</b>	80 dB(A)	135 dB(C) / 112 Pa
<b>valori superiori di azione</b>	85 dB(A)	137 dB(C) / 140 Pa
<b>valori limite di esposizione</b>	87 dB(A)	140 dB(C) / 200 Pa

I valori riportati in tabella delimitano le aree di azione all'interno delle quali il datore di lavoro e gli altri soggetti impegnati ad assicurare la salute dei lavoratori (compresi i lavoratori stessi) sono obbligati ad intraprendere determinate scelte e comportamenti (di seguito descritti) per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore.

Aderente a:



**CONFAPI**

IT-25134 BRESCIA  
Nr. 22156-01



Via F. Lippi, 30  
25134 BRESCIA

Tel. 030 23076  
Fax 030 2304108  
info@apindustria.bs.it  
www.apindustria.bs.it

**Oltre ai nuovi limiti, una altra grossa novità riguarda la periodicità della valutazione, che va rifatta ogni 4 anni.**

In generale i valori limite di esposizione non devono essere superati. Per valutare che vengano rispettati tali valori limite (ciò vale solo per questo tipo di valutazione) si deve tenere conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore.

Se si rilevano esposizioni superiori ai valori limite, il datore di lavoro deve:

- a) adottare misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;
- b) individuare le cause dell'esposizione eccessiva;
- c) modificare le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.

E' possibile comunque richiedere deroghe all'uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l'utilizzazione completa ed appropriata di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.

Tali deroghe sono concesse dall'ASL, sono riesaminate ogni 4 anni e sono revocate non appena le circostanze che le hanno giustificate non sussistono più.

La concessione delle deroghe è comunque condizionata dalla intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo.

Il datore di lavoro deve valutare il rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:

- a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione (compresa ogni esposizione a rumore impulsivo);
- b) i valori limite di esposizione e i valori di azione;
- c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore;
- d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche ("tossiche per l'orecchio") connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
- e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
- f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro;
- g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
- h) il prolungamento del periodo di esposizione del lavoratore al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;
- i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
- l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

In caso di superamento dei limiti il decreto indica alcune misure che il datore di lavoro deve prevedere al fine di eliminare i rischi alla fonte o di ridurli al minimo, quali:

- a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
- b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;
- c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
- d) adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
- e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
- f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
- g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

Se i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le sole misure di prevenzione e protezione sopra citate, allora il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori esposti i dispositivi di protezione individuali (DPI) per l'udito conformi alla loro disciplina ed adeguati allo scopo, scegliendoli insieme ai lavoratori o ai loro rappresentanti e verificandone l'efficacia nell'eliminare o comunque nel ridurre al minimo il rischio per l'udito.

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all'ufficio Ambiente e Sicurezza dell'Associazione.